

## ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 16 - numero 3361 di venerdì 18 luglio 2014

# Edilizia: rischio rumore, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche

*Un intervento si sofferma sugli agenti fisici con riferimento alla valutazione dei rischi, alle azioni di prevenzione, alla vigilanza e ai contenuti di POS e PSC. Focus su rischio rumore, campi elettromagnetici e radiazioni ottiche artificiali.*

Bologna, 18 Lug ? Per sapere quali siano gli **agenti fisici** ? agenti che provocano un gran numero di tecnopatie ogni anno, ad esempio a carico dell'apparato uditivo - è possibile fare riferimento all'art. 180 del D.Lgs. 81/2008: "(...) *per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche (...)*".

Per migliorare la prevenzione delle conseguenze dell'esposizione a tali agenti nel settore edile, presentiamo brevemente un intervento che si è tenuto in un convegno dal titolo "TU 2013: il DLgs.81/2008 nei Cantieri Temporanei o Mobili", organizzato da Regione Emilia-Romagna, INAIL, Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro, in collaborazione con l' Azienda USL di Modena, durante la manifestazione Ambiente Lavoro del 2013 di Bologna.

In "**Gli agenti fisici in edilizia. Prevenzione e Vigilanza. Criticità**", a cura di Omar Nicolini (AUSL di Modena), l'autore dopo aver ricordato la struttura del **Titolo VIII** (Agenti fisici) del D.Lgs. 81/2008 si sofferma su alcuni agenti fisici, con particolare riferimento ai contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-SCORM1-[EL0032\_EDI] ?#>

Riguardo al **rischio rumore** si indica che è necessaria una **valutazione** che:

- "ci sia, avvenga previa consultazione del RLS e si avvalga della collaborazione del MC;
- utilizzi tempi riferiti alla settimana ricorrente a massimo rischio (SRMR, ndr);
- abbia misurato le condizioni della SRMR;
- si concluda con un programma delle misure particolarmente se > VSA (Valori superiori di azione, ndr)
- valuti l'efficienza e l'efficacia dei DPI-u (DPI per proteggere l'udito, ndr) individuando quelli adatti".

E sono necessarie **azioni di prevenzione/protezione** che:

- "siano indicate e rispettino il programma delle misure;
- sorvegliano l'uso dei DPI-u;
- segnalino/perimetrino/limitino l'accesso quando > VSA;
- controllino regolarmente la funzionalità audiometrica;
- effettuino una reale informazione e formazione".

Riguardo poi alla **valutazione del rischio** (art. 190, D.Lgs. 81/2008) si sottolinea che (comma 5-bis) *l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art.6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.*

Rimandiamo ad una lettura integrale delle slide relative all'intervento che, riguardo al rischio rumore, si sofferma anche su:

- valutazione da parte del Coordinatore durante la Progettazione dell'opera (CSP);
- valutazione da parte del Datore di Lavoro;

- controllo da parte del Committente e dei Datori di Lavoro;
- contenuti del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza.

Riprendiamo alcune delle **criticità** in vigilanza riportate dall'autore:

- riguardo alle azioni per eliminare o ridurre i rischi, si usano "quasi sempre solo DPI";
- il monitoraggio dello stato di salute dei lavoratori normalmente viene attuato, ma spesso "a prescindere" dai livelli di esposizione;
- per quanto riguarda l'informazione e la formazione "c'è ancora molto da fare, ma non peggio degli altri settori", "sono spesso ignorati i 'Preposti', ma anche i 'Dirigenti'" e sul rischio specifico "si parla praticamente solo di DPI-u".

Ricordando che l'intervento si sofferma anche sul rischio vibrazioni, ci occupiamo ora dei **campi elettromagnetici** (CEM) e delle **radiazioni ottiche artificiali** (ROA).

In particolare riguardo ai campi elettromagnetici si segnala che il **PSC** "deve prendere in considerazione il problema dei CEM in particolare in relazione a:

- campi generati da sorgenti (ad es.: linee elettriche ad alta tensione, ripetitori, cabine, antenne ...) poste in prossimità o all'interno dell'area del cantiere segnalandone i valori stimati di esposizione;
- alla possibile presenza di attività lavorative eseguite con attrezzature che potrebbero comportare un'esposizione a CEM".

Il **POS** deve "contenere le informazioni relative alle attrezzature che potrebbero comportare il superamento del valore di azione e anche quelle relative al superamento dei livelli di riferimento raccomandati per la popolazione (ai fini della prevenzione degli effetti per i portatori di dispositivi medici) e l'indicazione delle misure/procedure adottate per eliminare o minimizzare il rischio". Il Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la Esecuzione dell'opera (CSE) "adeguerà, se necessario, il PSC prevedendo le misure di prevenzione e protezione o l'idonea informazione in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti nel cantiere".

Riguardo alle **interferenze**, si indica che il tema è "particolarmente pertinente nel caso della protezione dei lavoratori che svolgono mansioni che prevedono la salita su torri e tralicci per le telecomunicazioni. In questi casi è infatti frequente la condivisione del supporto fisico (il traliccio) o del sito tra più esercenti, e spesso l'attribuzione dell'incarico di intervento o manutenzione su un particolare elemento avviene in regime di sub-appalto. Al fine di una valutazione completa del rischio si raccomanda che il datore di lavoro committente si rapporti con gli altri esercenti per ottenere informazioni sulle complessive emissioni del sito".

Riguardo invece alle **radiazioni ottiche artificiali** nel PSC il CSP deve:

- "considerare le eventuali esposizioni a ROA provenienti da attività lavorative (laser, saldature, taglio metalli al plasma, ...) poste in prossimità o all'interno del cantiere, valutandone i valori espositivi;
  - descrivere, le prescrizioni operative e le misure preventive e protettive da adottare.
- Come per i campi elettromagnetici "il CSE adeguerà, se necessario, il PSC prevedendo misure di prevenzione e protezione supplementari o l'idonea informazione in relazione alle possibili interferenze tra le diverse attività lavorative presenti in cantiere".

E infine l'autore segnala che il **POS** deve contenere le informazioni relative alle attrezzature di lavoro "che potrebbero comportare esposizione a ROA e le informazioni relative a possibili superamenti dei VLE (Valori Limite Esposizione, ndr), prevedendo in tal caso l'apposizione di idonea segnaletica".

Inoltre in presenza di sorgenti ROA nel Piano di Sicurezza "andranno indicate:

- le misure preventive e protettive e le procedure adottate a integrazione del PSC;
- l'elenco dei DPI specifici forniti ai lavoratori del cantiere;
- la documentazione sull'informazione e la formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere per il particolare rischio".

Concludiamo ricordando che per avere informazioni più esaustive sui rischi fisici è possibile consultare il documento elaborato dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome dal titolo "Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative".

" Gli Agenti Fisici in Edilizia. Prevenzione e Vigilanza. Criticità", a cura di Omar Nicolini (AUSL di Modena), intervento al

RTM



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)